

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 195 del 14/06/2007 - rif. PREC238/07**

Deliberazione n. 195 del 14/06/2007 - rif. PREC238/07 d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.2

Ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del d.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante di fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coesistente il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare. Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza. A tale proposito la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore ed alla tipologia dell'appalto.